

**CONVENZIONE PER L'USO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L.311/2004 E S.M.I.**

TRA

Il CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (di seguito C.S.S.M.) con sede legale in Mondovì – C.so Statuto, n. 13 – Codice Fiscale 02536070044 rappresentato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore

E

Il CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 31 (di seguito C.I.S.A. 31) con sede legale in Carmagnola- Via Cavalli, 6 Codice fiscale 07584640010, rappresentato, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. prevede che “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
- l'articolo suindicato detta una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 consentendo ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di minori dimensioni, anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali (il cosiddetto “scavalco in eccedenza”);
- la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomia, chiarisce che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 ha precisato che resta, in ogni caso, ferma la regola generale in base alla quale l'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764 del 11.12.2013, ha confermato la possibilità per gli enti di minori dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, e ciò

- anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art. 4 comma 2 bis del CCNL del 14.09.2000 come inserito dall'art. 11 CCNL del 22.01.2004;
- con la recente deliberazione 80/2022/PAR, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia ha stabilito che “Nessun dubbio vi è, dunque, sul fatto che il cd. scavalco d'eccezione sia consentito dall'ordinamento alle condizioni e nei limiti così specificati, che l'attività presso il comune ricevente possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario di 48 ore a settimana”;
 - con lettera Prot. n. 3473 del 23/7/2024 il C.I.S.A. 31 ha richiesto che la dipendente del C.S.S.M. Dott.ssa Laura Merlino, venga autorizzata a prestare attività lavorative, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 come modificato dall'art. 28 comma 1-ter del D.L. n. 75 del 22/06/2023 convertito con modificazioni in Legge n. 112 del 10/08/2023 (cd. scavalco d'eccezione), in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria del C.I.S.A. 31 con coordinamento e gestione dell'intera attività finanziaria, per la durata di 36 mesi;
 - che la dipendente del C.S.S.M. Dott.ssa Laura Merlino, per le vie brevi, ha manifestato il proprio assenso al riguardo;
 - che il Direttore del C.S.S.M. ha autorizzato lo svolgimento dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001
 - il C.S.S.M. con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. _____ del _____ ha approvato l'accordo relativo allo scavalco d'eccezione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 nonché autorizzato l'utilizzazione temporanea della stessa da parte del C.I.S.A. 31 (cosiddetto “scavalco d'eccezione”);
 - il C.I.S.A. 31 con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. _____ del _____ ha deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 dell'attività lavorativa della dipendente del C.S.S.M. Dott.ssa Laura Merlino e, in tal senso, approvava l'accordo da stipularsi con il C.S.S.M. per l'utilizzo concomitante del proprio personale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

Il presente accordo ha per oggetto e disciplina l'utilizzo temporaneo parziale di personale dipendente del C.S.S.M. da parte del C.I.S.A. 31 per un periodo di tempo limitato e predeterminato, al di fuori dell'orario d'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/04 (c.d. scavalco d'eccezione) per un numero massimo di 9 ore settimanali compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza C.S.S.M., comunque prioritarie.

Con il presente accordo il C.S.S.M. autorizza il C.I.S.A. 31 ad avvalersi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 dell'attività lavorativa della dipendente Merlino Laura del C.S.S.M. per la durata di 36 mesi a partire dal 1/9/2024 o dalla data di stipula, qualora successiva.

Art. 2

Individuazione del personale utilizzato

Il C.I.S.A. 31 individua nella dipendente del C.S.S.M. Dott.ssa Laura Merlino, il personale disponibile da utilizzare in modo parziale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004. L'utilizzo di detto personale in base al presente accordo avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte del lavoratore interessato, il quale ha, in effetti, già manifestato il proprio assenso.

Il C.I.S.A. 31 e la Dott.ssa Laura Merlino procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un monte orario settimanale di 9 ore, in base alla normativa vigente, definendo le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'eventuale assegnazione di incarico di elevata qualificazione o altra tipologia di incarico, il trattamento economico ed eventuali aspetti di maggior dettaglio.

Art. 3

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di 36 mesi, dal 1/9/2024, o dalla data di sottoscrizione se successiva. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto, con preavviso di 30 giorni. È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4

Oneri finanziari ed inquadramento

La Dott.ssa Laura Merlino è inquadrata presso il C.S.S.M. con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, del vigente sistema di classificazione del personale e sarà inquadrato dal C.I.S.A. 31 nel medesimo profilo professionale o equivalente.

Verranno riconosciuti i rimborsi spese viaggio per le giornate prestate presso il C.I.S.A. 31, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli oneri relativi al presente accordo sono a carico del C.I.S.A. 31 che provvederà a corrispondere il relativo trattamento economico direttamente al dipendente interessato.

Art.5

Regolamenti ed orario di lavori

Al dipendente si applicano i regolamenti sul personale dei singoli Enti convenzionati.

La prestazione di lavoro della dipendente interessata presso il dal C.I.S.A. 31 avverrà al di fuori dell'orario d'obbligo da rendersi presso il C.S.S.M., secondo quanto espressamente consentito dalla norma di cui all'art 1 comma 557 legge n. 311-2004 (c.d. scavalco d'eccedenza).

L'orario di lavoro presso ciascuno dei due Enti contraenti verrà concordato di comune accordo tra le parti, in modo tale da assicurare il proficuo svolgimento, in entrambi gli Enti delle funzioni assegnate. Per permessi, ferie, malattie e in genere per quanto concerne la gestione delle presenze il dipendente farà esclusivo riferimento al C.S.S.M.

Sono fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza C.S.S.M..

Al dipendente si applicano, comunque, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego, ma, senza interferire con le attività istituzionali del C.S.S.M. del quale la Dott.ssa Laura Merlino è dipendente.

Art. 6 **Eventuali modifiche dell'accordo**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Consorzi.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

I firmatari del presente accordo possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente allo stesso.

Art. 7 **Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione dell'accordo.

Art. 8 **Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

La presente scrittura è esente da bollo (DPR. 642/72 Tabella art. 25 s ss.mm.) e da registrazione

(DPR. 131/86 tabella art. 109).

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. 241/90, il presente accordo è sottoscritto, a pena nullità, con firma digitale, ad integrale accettazione delle condizioni suesposte.

Letto, confermato e sottoscritto,

Firmato digitalmente

PER CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

Firmato digitalmente

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 31